



I PRIMI 30 GIORNI DEL GESTORE DELLA CRISI

A cura dell' Organismo di Composizione della Crisi
Iscritto al n.1 dell'Elenco presso il Ministero della Giustizia

(Marzo - 2018)



I PRIMI 30 GIORNI DEL GESTORE DELLA CRISI

OCC: comunica a mezzo Pec la nomina del Gestore e invia dichiarazione di accettazione e indipendenza da firmare

GESTORE: entro 5 giorni comunica all’OCC a mezzo Pec l’accettazione dell’incarico ed allega la dichiarazione di accettazione e indipendenza

OCC: comunica via email al Gestore l’attivazione della Procedura sul gestionale di modo che possa accedere al fascicolo del debitore

GESTORE:

1. visiona il fascicolo e verifica preliminarmente se vi sono i presupposti di ammissibilità (competenza sede del Tribunale con residenza/sede principale debitore, debitore non soggetto ad altre procedure concorsuali, no ricorso nei precedenti 5 anni a procedure di sovraindebitamento);
2. inserisce i dati presenti nel fascicolo del debitore sul gestionale: anagrafica completa del debitore, anagrafica creditori e loro indirizzi Pec (eventualmente da ricercare sul sito Ini-Pec), istanze, ricorsi, dichiarazioni, relazioni, etc;
3. convoca il debitore per audizione e per la consegna di tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico (elenco dettagliato attività e passività, dichiarazioni fiscali, etc);
4. riceve il debitore, unitamente al legale e all’advisor se presenti, presso il suo studio e redige apposito verbale da inserire nel fascicolo sul gestionale;
5. esegue le visure del debitore presso la Conservatoria, il Registro Imprese, il PRA, il Tribunale per eventuali protesti, carichi pendenti e per eventuali procedure esecutive mobiliari ed immobiliari pendenti, il Comune richiedendo certificati di residenza, stato di famiglia e matrimonio;
6. predisporre e deposita in Tribunale a mezzo PCT istanza di autorizzazione all’accesso alle banche dati (anagrafe tributaria per cassetto fiscale, istituti previdenziali e assicurativi, centrale rischi, centrale allarme interbancaria, crif, pra, agenzia entrate equitalia). E’ comunque opportuno che il Gestore, in considerazione dei tempi di risposta del Tribunale, si faccia autorizzare preventivamente dal debitore ad accedere al cassetto fiscale ed alle altre banche dati;
7. assiste il debitore nella predisposizione del piano / proposta di accordo;



8. redige la bozza di relazione del gestore e lo trasmette all'OCC per la verifica del compenso effettivamente spettante all'OCC e al Gestore.

Il Referente, sulla base delle attività e passività indicate nella relazione del gestore: a) determina il compenso definitivo e lo trasmette al debitore per la necessaria accettazione; b) trasmette il compenso definitivo accettato e firmato dal debitore al Gestore per l'inserimento nella relazione finale;

9. integra la bozza di relazione con l'importo del compenso aggiornato dal Referente ed accettato dal debitore;
10. trasmette al debitore la relazione finale per il conseguente deposito in Tribunale tramite il proprio legale, unitamente: a) all'atto di nomina; b) alla dichiarazione di accettazione e di indipendenza trasmessa all'atto del conferimento dell'incarico all'Organismo; c) all'eventuale autorizzazione del Tribunale per l'accesso alle banche dati se richiesta; d) al preventivo finale di spesa accettato e firmato dallo stesso debitore;
11. verifica l'effettivo deposito presso il Tribunale del piano/proposta e degli allegati contattando il legale del debitore per avere certezza dell'eseguito deposito;
12. trasmette, entro 3 giorni dall'avvenuto deposito, a mezzo Pec il piano/proposta agli uffici fiscali, previdenziali, di riscossione, agli enti locali, etc;
13. invia la relazione finale con allegati all'OCC;
14. aggiorna lo stato della Procedura sul gestionale;
15. relaziona periodicamente l'OCC sullo stato della Procedura;
16. esegue le comunicazioni e le pubblicazioni disposte dal Giudice Delegato;
17. deposita, tramite PCT o direttamente in Cancelleria in forma cartacea se l'accesso non è consentito, tutti gli atti da indirizzare al Tribunale anche in sostituzione dell'OCC, al quale invia e comunica gli eseguiti depositi;
18. esegue il controllo e monitoraggio sulla regolare esecuzione della procedura informando, in caso di mancata esecuzione, il Tribunale e l'OCC.